

REGOLAMENTO (CE) N. 2368/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1996

recante deroga e modifica al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

considerando che a causa del calo dei consumi di carni bovine che si registra attualmente sui mercati della Comunità, persiste una significativa flessione dei prezzi in tale settore; che di fronte a questa situazione è necessario adottare misure di sostegno;

considerando che a tal fine è opportuno adottare alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/96⁽⁴⁾, per le gare aperte nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1997;

considerando che, affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo, in considerazione della grave situazione del mercato, è opportuno ampliare l'elenco delle qualità ammissibili nel Regno Unito; che è altresì opportuno, in via eccezionale e temporanea e per ragioni di equità, completare il regolamento succitato per permettere l'acquisto d'intervento di carcasse di giovani bovini delle classi di conformazione S e E negli Stati membri in cui tale produzione è preponderante ed è presa in considerazione per la periodica constatazione dei prezzi di mercato;

considerando che, in via eccezionale, nei mesi da aprile a dicembre, il peso massimo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93 non era di applicazione; che è opportuno ripristinare progressivamente il limite di peso inizialmente previsto;

considerando che le modalità relative alla presentazione delle offerte prevedono che il termine di presentazione scade il secondo e il quarto martedì del mese; che, tenendo conto del calendario dei giorni festivi del mese di marzo 1997, per motivi pratici è opportuno modificare tale scadenza per i mesi di marzo e aprile 1997;

considerando che, data la difficile situazione che attraversa attualmente il settore delle carni bovine, è opportuno adattare in via temporanea l'attuale importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, che serve

a definire il prezzo massimo di acquisto, per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore;

considerando che è necessario definire con maggiore precisione le modalità di costituzione della cauzione sotto forma di deposito in contanti, per permettere l'accettazione di assegni bancari da parte degli organismi d'intervento;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno autorizzare gli organismi d'intervento a ridurre eventualmente il termine di consegna dei prodotti, per evitare che si accavallino le consegne relative a due gare consecutive;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine prescritto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2456/93:

a) i prodotti addizionali che possono essere acquistati all'intervento, sebbene non siano compresi nell'allegato III dello stesso regolamento, sono i seguenti:

REGNO UNITO

Gran Bretagna

- categoria A, classe U2 e classe U3,
- categoria A, classe R2 e classe R3,
- categoria A, classe O2 e classe O3,
- categoria C, classe U3 e classe U4,
- categoria C, classe O3 e classe O4;

Irlanda del Nord

- categoria A, classe U2 e classe U3,
- categoria A, classe R2 e classe R3,
- categoria A, classe O2 e classe O3,
- categoria C, classe O3 e classe O4.

La differenza tra il prezzo d'intervento della qualità R3 e quello della qualità O4 è fissata a 30 ECU/100 kg.

Il coefficiente da applicare per convertire le offerte presentate per la qualità R3 in offerte per la qualità O4 è fissato a 0,914 (centro della classe);

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 269 del 22. 10. 1996, pag. 16.

b) i prodotti della categoria A delle classi di conformazione S2, S3, E2 e E3, in base alla tabella comunitaria di classificazione, possono essere ammessi all'intervento negli Stati membri che procedono alla constatazione periodica dei prezzi di tali qualità e nei quali, nel 1995, le classi S e E rappresentavano almeno il 50 % del numero di capi abbattuti della categoria A.

I coefficienti da utilizzare per la conversione tra la qualità R3 e le qualità S2, S3, E2 e E3 sono fissati rispettivamente a 1,356, 1,304, 1,228 e 1,156 (centro della classe).

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93:

- a) non possono essere acquistate all'intervento carcasse o mezzene di animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a 30 mesi;
- b) possono essere acquistati all'intervento quarti anteriori ottenuti da carcasse o mezzene secondo quanto stabilito nello stesso paragrafo.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso massimo delle carcasse ivi stabilito non può superare:

- a) per le carcasse di animali delle categorie A e C, delle classi di conformazione U, R e O:
 - 380 kg per le gare del mese di gennaio 1997,
 - 370 kg per le gare del mese di febbraio 1997,
 - 360 kg per le gare del mese di aprile 1997;
- b) per le carcasse di animali della categoria A delle classi di conformazione S e E:
 - 470 kg per le gare del mese di gennaio 1997,
 - 460 kg per le gare del mese di febbraio 1997,
 - 450 kg per le gare del mese di aprile 1997.

4. In deroga all'articolo 10, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile

1997, il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) dei giorni seguenti:

- il secondo martedì di marzo,
- il primo e il quarto martedì di aprile.

5. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93:

- a) in deroga alla prima frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 14 ECU/100 kg, peso carcassa;
- b) in deroga alla seconda frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 7 ECU/100 kg, peso carcassa.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2456/93 è modificato come segue:

1) all'articolo 12, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, la cauzione può essere costituita esclusivamente in contanti, ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3 dello stesso regolamento.»

2) all'articolo 16, paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo:

«Inoltre, l'organismo di intervento ha la facoltà, nel determinare il calendario di fornitura previsto, al paragrafo 1, lettera c), di ridurre tale termine ad un numero di giorni non inferiore a 14.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 si applica alle gare aperte nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1997, eccettuato il paragrafo 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione